

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale • Arpae Emilia-Romagna

RAFFORZATE LE COMPETENZE DI ARPAE SU METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA

Legge regionale "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2026. Altre disposizioni urgenti", approvata dall'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna il 23 luglio 2026

Questa recente legge regionale, adottata nell'ambito del programma Refit (*Regulatory fitness and performance programme*) della Commissione europea, porta modifiche anche alla Lr 44/1995 istitutiva di Arpa Emilia-Romagna (ora Arpae), rafforzandone in particolare le funzioni in materia di meteorologia e climatologia. Tra i nuovi compiti dell'Agenzia viene incluso, ad esempio, quello di realizzare iniziative di ricerca applicata, anche attraverso l'impiego di metodologie di intelligenza artificiale, negli ambiti del cambiamento climatico e della promozione della resilienza ambientale del territorio di fronte ai rischi naturali. Vengono rafforzate inoltre le competenze dell'Agenzia nella gestione, mantenimento e aggiornamento tecnico-scientifico delle reti idro-meteo-pluviometriche e delle reti radarmeteorologiche e marino-costiere. Confermate infine le funzioni di Arpae per lo sviluppo dei sistemi di previsione integrata tra le diverse componenti modellistiche, anche a favore dei sistemi di allertamento regionale e nazionale di protezione civile.

CONTAMINAZIONI STORICHE: SI PRONUNCIA IL TAR BOLOGNA

Sentenza del Tar Emilia-Romagna 14 luglio 2026, n. 1340

Con la recente sentenza n. 1340/2026 il Tar Emilia-Romagna ribadisce alcuni importanti principi in materia di bonifiche di siti contaminati. I giudici felsinei hanno respinto il ricorso presentato da una società privata contro Arpae (autorità competente), confermando la legittimità della procedura amministrativa avviata dall'Agenzia ambientale ai sensi del titolo V della parte IV del Dlgs 152/2006. Nello specifico la società aveva impugnato il provvedimento con cui Arpae, all'esito di una articolata istruttoria tecnica, l'aveva individuata quale soggetto responsabile della contaminazione rilevata nelle acque di falda del sito oggetto di causa, con superamenti delle Csc la cui origine è stata ricondotta a discariche risalenti nel tempo. Le relazioni tecniche di Arpae avevano evidenziato, oltre alla persistenza della predetta contaminazione, l'inefficacia delle misure di contenimento delle

contaminazioni storiche adottate dalla società ricorrente, che attualmente gestisce il sito, e la presenza di un nuovo contaminante in concentrazioni superiori alla soglia. La ricorrente ha contestato l'erronea applicazione del Dlgs 152/2006 in materia di bonifica dei siti contaminati, sostenendo che, vista la risalenza nel tempo delle contaminazioni accertate, avrebbe dovuto trovare applicazione, *ratione temporis*, unicamente la disciplina speciale in materia di discariche. Secondo i giudici amministrativi invece la responsabilità ascrivita alla ricorrente non è legata solo all'evento originario dell'inquinamento, ma anche alla successiva gestione del sito. Il gestore del sito, secondo il Tar di Bologna, è dunque tenuto a garantirne la conformità ambientale: la mancata adozione di misure efficaci per contenere e risolvere la contaminazione, causandone la diffusione e l'aggravamento, costituisce pertanto un'autonoma fonte di responsabilità.

BILANCIAMENTO DI INTERESSI NELLE PROCEDURE DI VIA: IL PUNTO DEL CONSIGLIO DI STATO

Sentenza Consiglio di Stato 18 giugno 2026, n. 4906

Le sentenza in commento conferma che nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (Via), l'autorità competente deve eseguire un rigoroso bilanciamento tra la tutela ambientale e l'utilità socio-economica dell'opera, valutando anche l'opzione zero, ovvero l'ipotesi di non realizzazione dell'impianto. In particolare viene affrontato il tema della motivazione dei provvedimenti di screening Via e del rapporto tra i diversi pareri tecnici acquisiti dall'amministrazione. I magistrati di Palazzo Spada, chiamati a pronunciarsi sulla decisione presa da una amministrazione regionale di sottoporre a valutazione di impatto ambientale una struttura energetica, hanno sostenuto che, ai sensi dell'articolo 19 del codice ambientale (decreto legislativo 152/2006) se l'amministrazione pubblica, all'esito della verifica di assoggettamento a Via, dispone che un impianto vada sottoposto a procedimento di compatibilità ambientale, deve fornire adeguate ragioni del percorso motivazionale adottato. Nella valutazione ambientale l'autorità pubblica infatti esercita "una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo", con particolare riferimento al corretto uso del territorio, attraverso la cura e il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi: urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale.

IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI: AGGIORNAMENTO REGOLE OPERATIVE PER INCENTIVI

Decreto direttoriale Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 10 luglio 2026

Con il decreto in commento, il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) ha approvato la nuova versione delle regole operative predisposte dal Gestore dei servizi energetici (Gse), aggiornando il quadro applicativo del Dm 30 dicembre 2024 (Fer X transitorio). Il decreto in questione aggiorna i criteri per la determinazione della potenza nominale degli impianti, rafforza i requisiti di solidità economico-finanziaria richiesti ai soggetti che partecipano alle procedure competitive, integra la documentazione da presentare al Gse e disciplina in maniera più puntuale le modalità di formazione delle graduatorie e di erogazione del sostegno economico. L'obiettivo è quello di adeguare il sistema nazionale di incentivazione alle nuove strategie europee per la transizione energetica, selezionando altresì in modo più efficace gli impianti che intendono accedere a finanziamenti pubblici.

SILENZIO ASSENSO E POSIZIONI PREVALENTI NELLE PROCEDURE AUTORIZZATORIE AMBIENTALI

Sentenza del Consiglio di Stato 9 aprile 2026, n. 2855

Questa recente decisione del Consiglio di Stato evidenzia che nell'ambito della Conferenza di servizi che deve decidere se autorizzare un impianto produttivo, il silenzio dell'ente preposto alla tutela del paesaggio si configura come silenzio-assenso ex artt. 14-bis e 17-bis della L 241/1990 e non come dissenso, equivalendo così ad assenso incondizionato all'istanza del privato. La sentenza sottolinea altresì che la determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi deve fondarsi sulla corretta individuazione delle "posizioni prevalenti" espresse dalle amministrazioni partecipanti, senza ridursi alla mera prevalenza automatica di un singolo parere. L'amministrazione procedente ha pertanto l'obbligo di svolgere un'effettiva comparazione degli interessi pubblici coinvolti, con la specifica indicazione delle ragioni che l'hanno condotta ad assumere la decisione finale.